

Italian Wine Brands S.p.A.

(in breve IWB S.p.A.)

Procedura per l'adempimento degli obblighi

in materia di

Internal Dealing

Premessa.....	3
1. Definizioni	4
2. Soggetti Rilevanti.....	6
3. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.....	6
4. Soggetto Preposto.....	7
5. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto.....	8
6. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto	9
7. Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob	9
8. Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti.....	10
9. Blocking Period	10
10. Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti	13
11. Trattamento dei dati personali	13
12. Modificazioni e integrazioni.....	14

PREMESSA

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate.

La Procedura è adottata da IWB S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation - MAR*), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come *infra* definite) e della Consob, per quanto dirispettiva competenza.

La presente Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016, è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A. del 21 marzo 2019; detti aggiornamenti entrano in vigore a partire dalla medesima data. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, in via alternativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

Atto Delegato 522	il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015.
Borsa Italiana	la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.
Elenco delle Persone Rilevanti	l'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
Giorno Lavorativo	Tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.
ITS 523	il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
Lettera di Accettazione	la lettera di accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "C" della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura.
Lettera di Trasmissione	la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "B" della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto.
Lista dei Soggetti Rilevanti	la lista dei Soggetti Rilevanti.
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation</i>).
Modello di Notifica	il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti di cui all'allegato dell'ITS 523, riprodotto in formato cartaceo <i>sub</i> Allegato "D" alla presente Procedura.

Operazioni	le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" della presente Procedura.
Operazioni Rilevanti	le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura.
Persone Rilevanti	i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	i soggetti come definiti all'articolo 3.1.
Procedura	la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di <i>internal dealing</i> , comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.
Q&A ESMA	le <i>Questions and Answers on the Market Abuse Regulation</i> , predisposte e aggiornate dall'ESMA (<i>European Securities and Market Authority</i>), nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.
Regolamento Emittenti AIM	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana, come successivamente modificato e integrato.
SDIR	il circuito SDIR, di cui si avvale la Società per la trasmissione delle <i>Regulated Information</i> .
Sede di Negoziazione	una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Società o l'Emittente	IWB S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi, n. 94 20131 Milano.
Soggetto Preposto	L'Ufficio Societario dell'Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati.
Soggetti Rilevanti	i soggetti come definiti all'articolo 2.1.
Strumenti Finanziari	gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.2.
SSA	il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle <i>Regulated Information</i> pubblicate.

2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

- (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (ii) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

2.2 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata, in via alternativa, a cura del Presidente ovvero del Vice Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno.

3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

3.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.2., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto,

ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, o ancora tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).

- 3.3 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l'Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).
- 3.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGGETTO PREPOSTO

4.1 L'Ufficio Societario della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.

4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7;
- (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12.;
- (e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
- (f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza, in via alternativa, al Presidente ovvero Vice Presidente ovvero Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone

strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione dell'Ufficio Societario come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: IWB S.p.A. – viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano;
- via posta elettronica all'indirizzo: info@italianwinebrands.it;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: iwb@legalmail.it;
- in caso di comunicazione telefonica al numero: +39 02/30515516

5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui al successivo articolo 5.2 (gli "**Strumenti Finanziari**") qualunque ne sia l'ammontare (le "**Operazioni**").

5.2 Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:

- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;
- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

5.3 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" alla Procedura.

5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.

6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

- 6.1 La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "**Data dell'Operazione**"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2.

Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

- 6.2 La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: info@italianwinebrands.it;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: iwb@legalmail.it;
- in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: +39 02 / 30516516

- 6.3 Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all'articolo 6.2 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

- 7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare (le "**Operazioni Rilevanti**"); successivamente al raggiungimento di tale importo tutte le operazioni effettuate sono considerate Operazioni Rilevanti. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per

conto e sotto la esclusiva responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell'articolo 10.2.

- 7.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1.:
- (a) il controvalore delle Operazioni è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
 - (b) il controvalore delle Operazioni delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante, le quali sono oggetto di autonomo conteggio;
 - (c) è necessario tener conto, in ogni caso, delle indicazioni fornite nelle Q&A ESMA.

8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

- 8.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica, mediante (i) SDIR; (ii) SSA, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.2. Il Modello di Notifica dovrà essere altresì inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it¹.
- 8.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire tempestivamente e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione.
- 8.3 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società in una apposita sezione denominata "*internal dealing*" accessibile nella sezione Investor Relations.

9. BLOCKING PERIOD

- 9.1 Le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui agli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti AIM (c.d. *blocking period*). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno di *blocking period*.

¹ È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".

Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *blocking period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

- 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *blocking period* nei seguenti casi:
- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato "E" alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period* come di seguito precisato.

- 9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l'Operazione durante il *blocking period*, la Persona Rilevante richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato ovvero del Presidente ovvero del Vice Presidente, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: **(I)** la descrizione dell'Operazione considerata; **(II)** la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e **(III)** oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti **(I)** e **(II)**.

Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società, con le modalità previste al paragrafo 9.5 che segue, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura la Persona Rilevante:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creata prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli

obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

- 9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(b), la Persona Rilevante richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato "E" alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato ovvero del Presidente o del Vice Presidente, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato "E" con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante.
- 9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza, in via alternativa, dell'Amministratore Delegato, ovvero del Presidente o del Vice Presidente, che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L'Amministratore Delegato, ovvero il Presidente o il Vice Presidente, a seconda del caso, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
- (i) l'Amministratore Delegato, ovvero il Presidente o il Vice Presidente, a seconda del caso, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
 - (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche, a seconda del caso, Amministratore Delegato, ovvero Presidente o Vice Presidente della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.
- 9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro alla Persona Rilevante in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato, ovvero del Presidente, del Vice Presidente o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro 3 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

- 10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro-tempore* applicabile.
- 10.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1(ii) (congiuntamente, la "**Nomina**"), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla Nomina, la Lettera di Trasmissione, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Lettera di Trasmissione sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a prendere visione dell'informativa al trattamento dei dati personali consegnata con la comunicazione di cui all'articolo 10.2e a esprimere il proprio consenso al medesimo trattamento, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**") e successive modifiche, essendo edotte dei contenuti delle predetta informativa e, in particolare, di quanto segue:
- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - (b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - (c) i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR;
 - (d) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile;

- titolare: IWB S.p.A., con sede legale in viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano;
 - responsabile: Ufficio Societario, presso IWB S.p.A. – Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano.

- 11.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.2 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del GDPR.

- 12. **MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

- 12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

- 12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura, in via alternativa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Vice Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

- 12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

* * *

Allegati:

- Allegato "A": Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni.
- Allegato "B": Modello Lettera di Trasmissione.
- Allegato "C": Modello Lettera di Accettazione.
- Allegato "D": Modello di Notifica.
- Allegato "E": Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (*trade*) nei *blocking period*.